



# Comune di Castiglione Cosentino

## PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

[www.comune.castiglionecosentino.cs.it](http://www.comune.castiglionecosentino.cs.it) - [castiglionecosentino@postecert.it](mailto:castiglionecosentino@postecert.it) - [castiglionecosentino@libero.it](mailto:castiglionecosentino@libero.it)

PROT. 1579/12-02-2014

Ai Sigg.ri Responsabili dei Servizi/Titolari di P.O.

e.p.c. Al Sig. Sindaco

SEDE

OGGETTO: L. 190/2012 (ANTICORRUZIONE). D.LGS. 165/2001. D.LGS. 33/2013. DELIBERA CIVIT 72/2013. DIRETTIVE.

Con la presente, vista la deliberazione di G.C. n° 20/28-01-2014 ad oggetto: “L. 190/2012 - “Approvazione Piano Triennale 2014/2016 – Prevenzione della Corruzione”– Linee operative CIVIT – (Delib. CIVIT 72/2013)” si consiglia una attenta lettura del Piano anticorruzione a Voi già trasmesso e regolarmente pubblicato sul sito web comunale , in quanto esso indica le attività che ciascun responsabile di servizio deve porre in essere. Appare superfluo dire che le SS.LL. sono comunque tenuti ad attenersi alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale e nel Piano Comunale anticorruzione.

La L. 190/2012 non contiene una definizione della “corruzione” la quale deve essere intesa come comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p..

Considerato che la formazione e l’aggiornamento del personale dipendente costituisce un obbligo contrattuale e normativo, quale responsabile anticorruzione, ritengo fondamentale sottoporre alla Vs. attenzione quanto segue al fine di garantire l’efficienza della macchina amministrativa comunale.

Per tale motivo, in ottemperanza alle disposizioni citate in oggetto, questo Ufficio, Responsabile dell’anticorruzione ex Legge 190/2012, in coerenza con il Piano Nazionale approvato dalla CIVIT con delibera 72 dell’11/09/2013, e del Piano Triennale comunale anticorruzione (Del. G.C. n° 20/2014), dispone ad ogni effetto, la presente

### DIRETTIVA

Si richiama, ritenendolo acquisito al presente atto, quanto già in precedenza comunicato con vari messaggi in merito ai contenuti della L. 190/2012 , del D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 39/2013 e della delibera CIVIT 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa, nei contratti di assunzione di personale, devono inserire la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati e di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa e di procedimento, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, devono inserire la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa, i componenti delle Commissioni di gara, i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa devono proporre alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno qualora venga accertata la violazione da parte di ex dipendenti dei divieti contenuti nell'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm. dandone immediata notizia all'autorità giudiziaria. La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende cioè evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Il responsabile di servizio/Titolare di P.O., competente, dovrà, nel provvedimento preordinato alla stipula del contratto, dare atto degli avvenuti accertamenti dei presupposti richiesti dalla norma di cui sopra.

Si precisa inoltre che:

- le disposizioni di cui all'art.53, c.16 ter, del D. Lgs 165/01 non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge n.190/2012.
- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli.
- è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
- è prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di incarichi previsti dal D.Lgs 165/01, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano dalla data di cessazione dell'incarico.

Si evidenzia la necessità di sensibilizzare le società, le imprese e gli Enti che hanno rapporti con questo Comune al fine di informarli dell'approvazione del Piano Comunale anticorruzione.

Si ricorda che il Codice di Comportamento è stato approvato con atto di Giunta Comunale n° 138/2013 e già in Vs. possesso e al quale si rinvia.

Si ricorda che lo stesso deve essere portato a conoscenza di terzi con i quali intercorrono rapporti.

Gli adeguamenti qui previsti devono essere adottati senza ritardo.

Questo ufficio, per competenza, disporrà direttamente o avvalendosi delle strutture organizzative, i necessari controlli.

Nei contratti di appalto, da rogare in forma pubblica, deve essere inserita la clausola di cui al precedente punto con il seguente testo "ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

La presente direttiva, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune Sez. "Amministrazione Trasparente".-

Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione delle SS.LL.

Il Segretario Com.le Resp. Prevenzione Corruzione

F.to (D.ssa D. Mungo)